Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 luglio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1972, n. 319.

Riordinamento delle ex carriere speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto l'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1972, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche iniziali di vice direttore e di direttore di 2ª classe, o equiparate, dei ruoli organici delle carriere direttive ordinarie, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in sostituzione delle soppresse carriere speciali delle seguenti Amministrazioni, è incrementata del contingente a fianco di ciascun ruolo indicato:

Consiglio di Stato	ruolo organico della carriera direttiva (tabella *A* decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1971)	n. 4
Corte dei conti	ruolo organico della carriera direttiva (tabella *A* decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 1971)	» 85
Ministero di grazia e giustizia	ruolo organico della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (tabella *A* decreto ministeriale 10 maggio 1971)	» 947
Ministero del tesoro	ruolo organico della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro (quadro *I* legge 12 agosto 1962, n. 1290 modificato art. 1 decreto ministeriale 7 maggio 1971)	» 238

Ministero del tesoro	ruolo organico della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato (quadro IX decreto ministeriale 2 aprile 1971)	n. 212
Ministero delle finanze	ruolo organico del personale amministrativo della carriera direttiva delle dogane (tabella IV decreto ministeriale 15 gennaio 1971)	» 575
Ministero delle finanze	ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette (tabella V decreto ministeriale 15 gennaio 1971) .	» 960
Ministero delle finanze	ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari (tabella VI decreto ministeriale 15 gennaio 1971) .	» 860
Ministero della difesa	ruolo organico della carriera direttiva della giustizia militare (tabella 15 - decreto ministeriale 15 marzo 1971) .	» 4
Ministero della pubblica istruzione	ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica (tabella A decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283) . .	» 93
Ministero della pubblica istruzione	ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie (tabelle I legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificata dall'art. 1 della legge 3 giugno 1970, n. 380) .	» 34

Con effetto dal 1° luglio 1972, i ruoli della carriera direttiva dei direttori di ragioneria di Artiglieria e della Motorizzazione, del Genio militare, di Marina e della Aeronautica di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 riportate nei decreti ministeriali 15 marzo 1971, sono sostituiti dal ruolo unico della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa con la dotazione organica di cui all'annessa tabella *A*.

Il ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa di cui alla tabella 64 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è soppresso.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva di cui ai commi precedenti secondo e terzo è inquadrato nel ruolo unico dell'annessa tabella *A*, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Con effetto dal 1° luglio 1972 i ruoli della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dello interno di cui alle tabelle *B* ed *R*, riportate nel decreto ministeriale 20 gennaio 1971, sono sostituiti dal ruolo unico della carriera direttiva di ragioneria della medesima Amministrazione con la dotazione organica di cui alla tabella *C*, annessa al presente decreto. Gli impiegati appartenenti ai ruoli soppressi sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1972, nelle corrispondenti qualifiche conservando l'anzianità di qualifica e di carriera possedute e prendono posto nelle qualifiche di inquadramento, secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta e, a parità di tale anzianità, secondo l'età, salvo in ogni caso l'ordine di ruolo di provenienza.

Art. 2.

I ruoli del personale di concetto delle soppresse carriere speciali delle Amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono resi ad esaurimento con effetto dal 1° luglio 1972.

Dalla stessa data, i ruoli delle carriere di concetto delle soppresse carriere speciali dei ragionieri di Artiglieria e della Motorizzazione, del Genio militare, di Marina e dell'Aeronautica di cui alle tabelle n. 16-*bis*, 17-*bis*, 18-*bis* e 19-*bis*, riportate nei decreti ministeriali 15 marzo 1971, sono unificati nel ruolo unico, reso ad esaurimento, dei ragionieri della Difesa di cui all'annessa tabella *B*.

Gli impiegati appartenenti ai singoli ruoli delle soppresse carriere di concetto di ragioneria del Ministero della difesa sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1972, nella corrispondente qualifica del ruolo unico ad esaurimento previsto dal secondo comma del presente articolo, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Art. 3.

Sono istituiti dal 1° luglio 1972 i ruoli ordinari del personale delle carriere di concetto del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero della pubblica istruzione, di cui alle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII annesse al presente decreto.

Le attribuzioni del personale appartenente ai suddetti ruoli sono quelle stabilite dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. All'ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale.

Art. 4.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 2 ed assunti nei tronconi di concetto delle ex carriere speciali ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 1970, i quali nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo non inferiore a « distinto », conseguono l'inquadramento e la nomina nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli delle carriere direttive ex speciali, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Gli impiegati assunti in applicazione delle disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono trasferiti nei ruoli ordinari della carriera di concetto di cui al precedente art. 3 secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di qualifica.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei confronti degli impiegati assunti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purchè vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, banditi ed espletati sotto l'imperio delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestano le qualifiche di segretario principale e superiore, o equiparate, e che a tali qualifiche perverranno al 1° luglio 1972, sono inquadrati nella qualifica di consigliere, o equiparata, alla seconda classe di stipendio.

Gli impiegati che alla predetta data rivestano la qualifica di segretario, o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di consigliere, o equiparata, alla prima classe di stipendio al compimento di due anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti di diploma di laurea o titolo equipollente e al compimento di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto se provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli inquadramenti disposti ai sensi dei precedenti commi sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nella rispettiva qualifica di provenienza.

Gli impiegati in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguono la nomina alla qualifica di consigliere, o equiparata, alla prima classe di stipendio, al compimento di sei anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto.

L'inquadramento e l'ammissione all'esame colloquio previsti dai precedenti commi sono subordinati, rispettivamente, al giudizio di idoneità e di ammissibilità del consiglio di amministrazione.

L'inquadramento e la nomina sono disposti, occorrendo, anche in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero e delle unità complessivamente presenti nel rispettivo ruolo di concetto ad esaurimento sono lasciati indiponibili, a partire dalla qualifica iniziale, altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto ordinaria di cui all'art. 3 del presente decreto.

Le disposizioni previste dal presente decreto sono estese al personale delle ex carriere speciali passato alle regioni a statuto ordinario a seguito del trasferimento a queste ultime delle funzioni amministrative statali, nonchè al personale di concetto del ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria di cui alla tabella *B* allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 382, quale sostituita con le tabelle *R* ed *S*, approvate con il decreto ministeriale 20 gennaio 1971.

Art. 6.

Per gli impiegati di cui al primo comma del precedente art. 5, l'anzianità di servizio effettivo nella carriera di concetto è valutata per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio; per gli impiegati di cui ai commi secondo e quarto del medesimo art. 5, l'anzianità valutabile, agli stessi fini, è quella eccedente i periodi richiesti per l'inquadramento e la nomina.

Ai fini della promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, le anzianità eccedenti quelle previste nel precedente art. 5 sono valutate per metà, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli impiegati provenienti dalle qualifiche di segretario principale e superiore, o equiparate, la promozione a direttore di sezione non potrà essere conferita se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno.

Art. 7.

La decorrenza degli inquadramenti e delle nomine previsti dal presente decreto non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1972.

Art. 8

Gli impiegati di cui al precedente art. 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o a partire da quella in cui maturano le anzianità previste dallo stesso art. 5, possono optare, a domanda, per la permanenza nel ruolo della carriera di concetto ad esaurimento.

Gli impiegati che non conseguono l'inquadramento e la nomina ai sensi del presente decreto rimangono nel rispettivo ruolo di concetto ad esaurimento.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto trovano, altresì, applicazione nei riguardi degli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione i quali, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, appartenevano al ruolo di concetto della ex carriera speciale.

Gli inquadramenti e le nomine del personale di cui al precedente comma sono disposti, occorrendo anche in soprannumero nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, così come modificata ai sensi del precedente art. 1. In corrispondenza del soprannumero saranno lasciati indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario della carriera di concetto di ragioneria di cui alla tabella XII annessa al presente decreto.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Fino a quando non saranno disciplinate con legge le specifiche attribuzioni, al personale delle varie carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti arti-

coli 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle ex carriere speciali, ivi comprese, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, quelle previste dagli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni, e, per il personale delle cancellerie della giustizia militare, quelle previste dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Art. 11.

I concorsi, banditi ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento, saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove di esame.

I vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi precedono, nell'ordine, gli impiegati che saranno inquadrati nella qualifica iniziale alla seconda classe di stipendio.

I concorsi banditi, dei quali gli esami non abbiano avuto ancora inizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, non avranno più corso.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GASPARI — RUMOR — GONELLA — PELLA — COLOMBO — RESTIVO — MISASI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 6. — VALENTINI

TABELLA *A*

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo del personale della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530	Ispettore di ragioneria	8
426 387	Direttore di ragioneria di 1ª classe	52
307	Direttore di ragioneria di 2ª classe	—
257 190	Vice direttore di ragioneria	458
	Totale	518

TABELLA *B*

Ruolo unico del personale della carriera di concetto dei ragionieri della Difesa (ad esaurimento)

Parametro	Qualifica	Numero dei posti	Posti in aumento (1)
370	Ragioniere capo	76	53
297 255	Ragioniere principale	340	234
218 178 160	Ragioniere	339	—
	Totale	755	

(1) Posti in aumento ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TABELLA *C*

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530	Ispettore generale di ragioneria	21
426 387	Direttore di divisione di ragioneria	78
307	Direttore di sezione di ragioneria	—
257 190	Consigliere di ragioneria	440
	Totale	539

La presente tabella sostituisce le tabelle *B* ed *R* allegate al decreto ministeriale 20 gennaio 1971.

TABELLA I

CONSIGLIO DI STATO

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	1
297 255	Segretario principale	3
218 178 160	Segretario	2
	Totale	6

TABELLA II

CORTE DEI CONTI

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	24
297 255	Segretario principale	108
218 178 160	Segretario	108
	Totale	240

TABELLA III

MINISTERO DELL'INTERNO

(Amministrazione civile)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	42
297 / 255	Segretario principale	189
218 / 178 / 160	Segretario	188
	Totale	419

Resta fermo il ruolo di cui alla tabella *D* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971.

TABELLA IV

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	279
297 / 255	Segretario principale	1.252
218 / 178 / 160	Segretario	1.251
	Totale	2.782

TABELLA V

MINISTERO DEL TESORO

(Direzioni provinciali del tesoro)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	166
297 / 255	Segretario principale	743
218 / 178 / 160	Segretario	743
	Totale	1.652

TABELLA VI

MINISTERO DEL TESORO

(Ragionerie provinciali dello Stato)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	49
297 / 255	Segretario principale	219
218 / 178 / 160	Segretario	219
	Totale	487

TABELLA VII

MINISTERO DELLE FINANZE

(Dogane e imposte indirette)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	128
297 / 255	Segretario principale	572
218 / 178 / 160	Segretario	572
	Totale	1.272

TABELLA VIII

MINISTERO DELLE FINANZE

(Imposte dirette)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	175
297 / 255	Segretario principale	788
218 / 178 / 160	Segretario	787
	Totale	1.750

TABELLA IX

MINISTERO DELLE FINANZE

(Tasse e imposte indirette sugli affari)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto degli uffici del registro

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	151
297 / 255	Segretario principale	675
218 / 178 / 160	Segretario	675
	Totale	1.501

TABELLA X

MINISTERO DELLA DIFESA

(Giustizia militare)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	4
297 / 255	Segretario principale	15
218 / 178 / 160	Segretario	15
	Totale	34

TABELLA XI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo unico del personale della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario contabile capo	68
297 255	Segretario contabile principale	306
218 178 160	Segretario contabile	305
	Totale	679

TABELLA XII

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Ragioniere capo	64
297 255	Ragioniere principale	287
218 178 160	Ragioniere	286
	Totale	637

Nota: La presente tabella sostituisce il corrispondente ruolo riportato nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

TABELLA XIII

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Segreterie universitarie)

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	17
297 255	Segretario principale	74
218 178 160	Segretario	73
	Totale	164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla predetta azienda di Stato;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246 del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303 e dell'art. 1, primo comma, della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1972
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 368

(9110)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione dei medici radiologi contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede la rivalutazione triennale delle rendite, in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologici;

Viste le retribuzioni dei medici radiologi accertate su base nazionale per gli anni 1967, 1968 e 1970;

Considerato ché nel triennio 1967-1970 è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura non inferiore al 10 %.

Considerato che nel biennio 1968-1970 la variazione di tali retribuzioni è stata del quaranta per cento;

Vista la nota n. 10/1/332 del 17 dicembre 1971 con la quale l'I.N.A.I.L. ha trasmesso la relazione, concernente i dati per la rivalutazione triennale delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dalla azione dei raggi X e sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta tenuta il 30 novembre 1971;

Decreta:

A norma dell'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e dei loro superstiti è fissata, per il triennio 2 marzo 1971-1° marzo 1974, nella misura di L. 4.200.000.

Roma, addì 20 marzo 1972

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DE MARZI

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

(9111)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1955 e modificato con decreti ministeriali in data 28 ottobre 1961 e 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 dicembre 1971 e dal vice presidente della Cassa stessa in data 27 aprile 1972;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), allegato al presente decreto, composto di n. 53 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Vignola, istituita dal comune di Vignola con delibarazione consiliare 31 maggio 1872, eretta a corpo morale con regio decreto 4 agosto 1872, ha sede legale in Vignola (Modena).

Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna con sede in Bologna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto, eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I sette consiglieri vengono nominati come segue:

due dall'amministrazione del comune di Vignola, ente fondatore;

uno dall'amministrazione del comune di Spilamberto;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena;

due dalla Federzione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna di Bologna.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni di sconto — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro, ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi con ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.000.000 e durata superiore ad anni tre;

16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 2.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno al metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanza sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti, si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere rinominato nel triennio successivo alla dichiarazione di decadenza.

TITOLO TERZO

COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione e richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova della assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO QUINTO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè delle norme contenute negli articoli 2403, e 2407 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'amministrazione del comune di Vignola, ente fondatore, e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna di Bologna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo alla dichiarazione di decadenza.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro

TITOLO SESTO

DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazione di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO SETTIMO

PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente Statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto od il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO OTTAVO

FILIALI

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, filiali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO NONO

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori, o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà apposta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzioni, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 25.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. La inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati. Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DECIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla presedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito, delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad Enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pengo;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità delle leggi vigenti e con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40, 41, e 48 lettera *g*), in merito ai limiti di fido, salvo deroga da richiedersi all'organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzano la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti ed operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra, ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 42.

Per le anticipazioni e i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39, non deve superare di regola i due terzi del prezzo corrente o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali:

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere, anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei residui crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata della operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate costanti semestrali, ed eccezionalmente annuali, in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'articolo 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo proroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi e risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO UNDICESIMO

OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in suo cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle dispozioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed ai consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte al evitare rischi per la Cassa.

Art. 50.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesore-

ria di Enti morali, società, consorzi ed associazioni cha abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la Segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO DODICESIMO

BILANCIO

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9107)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 settembre 1971, n. 2723/71, con il quale l'amministrazione provinciale di Brescia ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale di un tratto della strada provinciale n. 3 « crocevia per Lumezzane-Mezzaluna-S. Sebastiano-S. Apollonio », compreso tra le progressive km. 15+000 e km. 21+230, in territorio del comune di Lumezzane (Brescia);

Visto il voto 14 marzo 1972, n. 198, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960. n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 6+230 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Lumezzane (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9083)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Declassificazione dalle provinciali di due tratti di strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 settembre 1971, n. 2886/71, con il quale l'amministrazione provinciale di Brescia ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale del tratto di strada iniziale della strada provinciale n. 9 « Brescia-Quinzano-Ponte Oglio », compreso tra le progressive km. 1 + 420 e km. 5 + 820, dell'estesa di km. 3 + 750, e del tratto in diramazione della stessa strada provinciale n. 9, denominato « Via Dalmazia », dell'estesa di km. 0 + 780;

Visto il voto 14 marzo 1972, n. 199, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tratti di strada anzidetti e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 4 + 530 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9081)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 8 febbraio 1971, n. 7, con il quale la provincia di Perugia ha deliberato di proporre la provincializzazione della strada intercomunale ex Tiberina compresa tra le progressive km. 55 + 860 e km. 65 + 900;

Visto il voto del 15 febbraio 1972, n. 7, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che l'anzidetta strada può essere classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada che ha inizio dall'innesto con la strada statale n. 397 nei pressi della località Montemolino (progressiva km. 55 + 860)

e termine alla progressiva km. 65 + 900 sul tratto di ex statale 3-*bis* già provincializzato, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9080)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Riconoscimento dell'istituto di fisica dell'Università degli studi di Genova per gli effetti di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, ed al relativo regolamento di esecuzione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 24 marzo 1970 dall'istituto di fisica dell'Università degli studi di Genova, con sede in Genova, viale Benedetto XV n. 5, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1965, n. 1639, l'istituto di fisica dell'Università degli studi di Genova, con sede in Genova, viale Benedetto XV n. 5, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: CASSIANI

(9116)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Nomina di un sostituto nella commissione medica provinciale di Isernia per l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici, prevista nell'art. 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1970, registro n. 7, foglio n. 210, con il quale è stata nominata la commissione medica provinciale di Isernia per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Vista la nota n. 1015 del 20 maggio 1972 con la quale il Ministero della sanità Ufficio del medico provinciale di Isernia, comunica che il medico condotto di Isernia mentre è stato incaricato di svolgere le funzioni del medico provinciale, non è stato sostituito da alcun supplente nelle funzioni di medico condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un sostituto del medico condotto di Isernia nell'ambito della citata commissione medica provinciale;

Esaminata la proposta dell'ufficio del medico provinciale di Isernia;

Decreta:

Il medico condotto del consorzio dei comuni di Pesche e Pettoranello è autorizzato a svolgere le funzioni di sostituto del medico condotto di Isernia nell'ambito della commissione medica provinciale di Isernia di cui all'art. 81, comma terzo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Roma, addì 22 giugno 1972

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9173)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto periodo di nomina, i componenti il suddetto organo e che quindi occorre provvedere al rinnovo dei membri di detto collegio sindacale per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Aldo Baldari e la dott.ssa Maria Teresa Marino sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

E' approvata la designazione fatta, rispettivamente, dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, e dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, relativa alla conferma dei signori: dott. Vincenzo Rodighiero e sig. Marco Prosdocimi, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente; dott. Alessandro Antonietti e dott. Giovanni Giannelli, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente del predetto istituto.

I predetti dureranno in carica tre anni in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(9115)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969, con cui sono stati nominati, per un triennio, un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, per il triennio 1972-1974;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Davide Matella ed il dott. Salvatore Levante sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, per il triennio 1972-1974, in rappresentanza del Tesoro;

I predetti, in conformità alle disposizioni statutarie, resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(9114)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Lazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Lazio;

Sentita la Regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Lazio.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della Regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Lazio a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI FROSINONE			
1	Ferentino	Terme di S Maria Maddalena	Acqua minerale	Pietro Podagrosi, via Casilina, n. 201, Ferentino	D M 11-12-1968	Anni 20 (scad 10-12-1988)	22 60 00
2	Fiuggi, Torre Caietani, Trivigliano, Porciano e Acuto	Fiuggi Fiuggi Anticolana	Id.	Comune di Fiuggi	D M 14-7-1936 DD.MM. 9-9-1929 e 28-2-1930	**Anni 90** (scad 13-7-2026) Perpetua	812 64 95 100 75 05
3	Ferentino	Bagni	Id.	Emilio Pompeo, piazza Indipendenza n. 9, Sora	D.M 28-2-1938	Anni 60 (scad. 27-2-1998)	93 94 00
4	Cassino	Monticello	Id.	Giuseppe Simeone, via S Marco n. 3, Cassino	D.M 11-9-1952	Anni 30 (scad 10-9-1982)	122 00 00
5	Guarcino	Filette	Id	In custodia precaria alla signora Spaziani Carolina vedova Ranaldi	Verbale 13-5-1971		22.21 75
6	Frosinone	Selva Piana Ovest	Argilla	S.p.a. Fornaci di Frosinone, via Marittima, 26, Frosinone Scalo	D D. 18-10-1967	Anni 5 (scad 17-10-1972)	3 73 75
				PROVINCIA DI LATINA			
1	Castelforte	Terme Duratorre di Suio	Acqua minerale	Filomena Rossi ved. Duratorre, via Oberdan, 11, Castelforte	D M 17-9-1957	Anni 30 (scad 16-9-1987)	1 63.27
2	Id.	Terme Tomassi di Suio	Id	Tomassi Marcellino Alfonso, via Adalgisa Ferruccio, 64, Formia	D M 19-5-1949	Anni 30 (scad 18-5-1979)	0.56 84
3	Latina	Terme di Fogliano	Id.	Soc Terni per l'industria e l'elettricità	D.M 19-11-1964	Anni 30 (scad 19-11-1994)	59 67.20
4	Minturno	Sorgente acqua minerale S. Marco	Id	Ciufo Domenico, via Pietragrossa, 8, Tufo di Minturno	D M 3-7-1969	Anni 20 (a decorrere dal 13-11-67 - scad. 12-11-87)	27 00 00
5	Castelforte	Terme Ciorra	Id.	Gennaro, Mario e Pasqualina Ciorra, via delle Terme II, 1, Castelforte	D M. 11-12-1968	Anni 20 (scad 10-12-1988)	2 90 85
6	Id.	S. Antonio	Id.	Carmelo e Erasmo Antonio Tramontana e Vitale Faramondi, Suio T. Castelforte	D.M 4-3-1958	Anni 30 (a decorrere dal 19-7-1968 - scad. 18-7-1998)	0.73.00
7	Id.	S. Egidio delle Terme di Suio	Id.	Pietro Tudino, via Marechiaro, n. 5, Mondragone (Caserta)	D M. 5-8-1968	**Anni 30 (scad. 4-8-1998)**	1.29.26
8	Sabaudia, S. Felice-Circeo	Fonti di Lucullo	Id.	Comune di S Felice Circeo	D.M. 23-7-1952	Anni 30 (scad. 22-7-1982)	881.30.47

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
9	Castelforte	Terme Viccari	Acqua minerale	Antonietta Paolucci in Migliore, via Crescenzio, 19, Roma	D P 26-7-1965	Anni 10 (scad. 25-7-1975)	14.61.30
10	Id	Terme Caracciolo S Antonio	Id	Forte Emilio, piazza Vittorio Emanuele, Castelforte	D M 2-9-1969	Anni 30 (scad. 1-9-1999)	1.00.70
11	Id	Suio Terme	Id	Maria Carmina Santamaria, Suio Terme	D M 18-6-1968	Anni 30 (scad. 17-6-1998)	1.83.56
				PROVINCIA DI RIETI			
1	Castel S Angelo e Cittaducale	Fonti di Cotilia	Acqua minerale	S r l Terme di Cotilia, con sede in Castel S Angelo	D M 18-7-1939 D.M 4-10-1971	Anni 60 (scad 17-7-1999)	21 77.21
2	Antrodoco	Terme di Antrodoco	Acqua minerale e termale	Gino Caponecchia ed Antonio Tosti, via Oristano, 2, Roma	D M 24-5- 960	Anni 20 (scad 23-5-1980)	36.54.25
3	Rieti	Fonte Cottorella	Acqua minerale	Antiche Fonti di Cottorella S.p.a, via Napoli, 79, Roma	D M 27-11 1959	Anni 30 (scad 26-11-1989)	38 14 96
				PROVINCIA DI ROMA			
1	Anguillara Sabazia	Sorgente dell'acqua minerale Claudia	Acqua minerale	Società italiana acque e terme p.a. S.I.A.T., via Salaria. 709 Roma	D M. 7-9-1932	Perpetua	6 32 70
2	Bracciano	Terme Apollinare	Acqua minerale e termo-minerale	Pontificio collegio ungarico germanico, via S. Nicolò da Tolentino, 13, Roma	D M 10 8-1936	Perpetua	2 34 30
3	Gavignano	Fonte Meo	Acqua minerale	Dott Marcello Strocchi, via Pompeo Magno, 2, Roma	D M 22-4-1952	Perpetua	28 88 55
4	Tivoli e Guidonia Montecelio	Acque Albule	Acqua minerale e termo-minerale	Comune di Tivoli S p a Acque Albule, via Nicodemi Marcantonio, 7, Bagni di Tivoli	D M 12-1-1941	Anni 90 (scad 11-1 2031)	11 36 90
5	Canale Monterano	Terme di Stigliano	Id	Soc Terme di Stigliano, piazza S. Bernardo, 106, Roma	D M 17-4-1934	Perpetua	6 61 10
6	Roma	Acqua acetosa ai Parioli	Acqua minerale	Comune di Roma	D M 20 7-1948	Anni 50 (scad 19 7-1998)	15 30
7	Id	Acqua Sacra	Id	Carlo Cassola, Mario ed Angelo Bradella, via Catria, 2, Roma	D M 15-12-1945	Anni 30 (scad 15-12-1975)	69 70
8	Roma Acqua Santa	Sorgente Ninfa Egeria	Id	Società Acqua Santa di Roma S.r l, via dell'Almone, 111, Roma	D M 10-6-1948	Anni 60 (scad 9-6-2008)	132 88
9	Velletri	S Maria dell'Orto	Id	Comune di Velletri	D M 4-10-1952	Anni 60 (scad 3-10-2012)	99 91 12
10	Roma	Acqua minerale Appia	Id	S p a. Sorgente Appia, via Appia Nuova, 141, Roma	D M 22-6-1951	Anni 50 (scad 21-6-2001)	141 52 19

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
11	Roma	Acqua S. Maria alle Capannelle	Acqua minerale	Soc. idrologica romana S.I.R. S.r.l., via Appia Nuova, km. 12,500 (Capannelle)	D.M. 30-7-1966	Anni 20 (scad. 29-6-1986)	127.36.95
12	Palestrina	Ceciliano Piagge	Id.	Soc. Ilardi Massimo, via Statonia, 21, Roma	D.M. 19-1-1952	Anni 30 (scad. 18-1-1982)	85
13	Roma	Sorgente Sibilla Acqua Santa di Roma	Id.	Comm. Giacomo Federici, viale Parioli, 95, Roma	D.M. 10-7-1951	Anni 30 (scad. 9-7-1981)	74.94.87
14	Pomezia	Piano del Giardino	Id.	Fiore Leofreddi, Ardea (Roma)	D.M. 7-2-1955	Anni 30 (scad. 6-2-1985)	13
15	Marino	S. Pietro	Id.	Soc. Acqua minerale S. Pietro S.p.a., lungotevere Mellini, 27, Roma	D.M. 4-5-1957	Anni 30 (scad. 3-5-1987)	67.63.25
16	Roma	Laurentina Valle S. Giovanni	Id.	S.p.A. Fonte Laurentina, piazza Montecitorio, 115, Roma	D.M. 4-12-1956 D.M. 18-7-1961 D.M. 27-4-1964	Anni 40 (dal 4-12-1956)	28.20.96
17	Id.	Longarino	Id.	F.lli Meloni Tolstoi e Giuseppe, via delle Cave, 36, Roma	D.M. 3-3-1965	Anni 20 (scad. 2-3-1985)	5.50.80
18	Pomezia	Olimpia	Id.	S.r.l. Olimpia, via Monza, 22, Roma	D.M. 2-8-1962	Anni 30 (scad. 1-8-1992)	47.88.10
19	Roma	S. Maria Nuova	Id.	Soc. romana acque minerali e derivati A.C.MI. S.r.l., via del Velodromo, 56	D.M. 25-11-1968	Anni 30 (scad. 24-11-1998)	27.22.00
20	Marano Equo	Valeria e Consiglia	Id.	Dott. Ugo Grimaldi, via Torquato Tasso, 430, Napoli	D.M. 3-7-1967	Anni 30 (scad. 2-7-1997)	57.32.50
				PROVINCIA DI VITERBO			
1	Capranica	Mineral Neri Fonte delle Rocce e Fonte degli Etruschi	Acqua minerale e termale	S.r.l. Mineralneri, Roma	D.M. 24-2-1955	Anni 50	191.15.21
2	Viterbo	Terme di Viterbo	Id.	Istituto nazionale previdenza sociale - I.N.P.S.	D.M. 14-1-1938	Anni 60	1122.13.90
3	Id.	Bullicame	Id.	Comune di Viterbo	D.M. 10-8-1953	Anni 60	123.53.70
4	Id.	Bagnaccio	Id.	Id.	D.M. 10-8-1953	Anni 60	36.66.40
5	Nepi	Antiche Terme dei Gracchi	Id.	Comune di Nepi	D.M. 18-3-1949	Anni 90	303
6	Orte	Terme d'Orte	Id.	Ranucci Riziero, Ravenna	D.M. 23-1-1969	Anni 20	56.64.40

Visto, *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, *Il Ministro per le finanze*
PELLA

(8930)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Autorizzazione temporanea alla produzione ed al commercio di formaggio provolone trattato con soluzione di esametilentetramina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1969;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il verbale della commissione metodi ufficiali di analisi in data 25 maggio 1972;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' consentita fino al 31 dicembre 1972 la produzione, per il commercio, di formaggio provolone che, in fase di lavorazione, abbia subito l'immersione in una soluzione acquosa contenente un massimo dello 0,6 per mille di esametilentetramina.

Nel prodotto finito, posto in vendita, non dovranno residuare più di mg. 20 di esametilentetramina per chilogrammo di formaggio. L'analisi della esametilentetramina residua va effettuata secondo il metodo allegato al decreto ministeriale in pari data, riguardante il trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del grana padano.

L'esametilentetramina impiegata durante la lavorazione del formaggio provolone deve corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti di purezza indicati nella « Farmacopea Ufficiale » VII edizione.

Roma, addì 24 giugno 1972

(9112) *Il Ministro*: VALSECCHI

DECRETO PREFETTIZIO 10 giugno 1971.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Isernia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 2505/15.2-Gab. del 6 ottobre 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità;
Considerato che il dott. Romeo Perrotta, designato in rappresentanza dell'I.N.A.M. di Campobasso, deve essere sostituito dal rappresentante dell'I.N.A.M. di Isernia, essendosi costituita la sede provinciale del predetto istituto;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Romeo Perrotta con il dott. Mario Giordano, direttore sanitario dell'I.N.A.M. di Isernia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Mario Giordano, direttore sanitario dell'I.N.A.M. di Isernia, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Romeo Perrotta.

Isernia, addì 10 giugno 1971

(9121) *Il prefetto*: BEVILACQUA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1734, in data 5 luglio 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

(9191)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9206)

Vacanza della cattedra di filosofia della scienza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di filosofia della scienza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9207)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Valeria De Francisci, nata a Piazza Armerina (Enna) l'8 novembre 1946 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 25 febbraio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9167)

Il dott. Raffaele Melis, nato a Gonnosfanadiga, (Cagliari) il 5 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Genova il 22 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9168)

Il dott. Antonio Sale, nato a Dorgali (Nuoro) il 22 luglio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 16 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9169)

Il dott. Gian Piero Spatafora, nato a Roma il 28 maggio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 21 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1972, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.686.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9188)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 21 agosto 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 luglio 1972

(9208)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 14 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,05	581,05	581,10	581,05	—	581,05	581 —	581,05	581,05	581 —
Dollaro canadese	591,15	591,15	591,40	591,15	—	591,40	591,40	591,15	591,15	591,10
Franco svizzero	154,87	154,87	154,80	154,87	—	154,80	154,84	154,87	154,87	154,86
Corona danese	83,69	83,69	83,64	83,69	—	83,67	83,67	83,69	83,69	83,69
Corona norvegese	89,48	89,48	89,49	89,48	—	89,46	89,46	89,48	89,48	89,47
Corona svedese	123,03	123,03	123,05	123,03	—	123,05	123,04	123,03	123,03	123 —
Fiorino olandese	183,23	183,23	183,25	183,23	—	183,22	183,18	183,23	183,23	183,20
Franco belga	13,2645	13,2645	13,27	13,2645	—	13,25	13,264	13,2645	13,26	13,26
Franco francese	116,22	116,22	116,26	116,22	—	116,22	116,23	116,22	116,22	116,20
Lira sterlina	1430 —	1430 —	1431 —	1430 —	—	1430 —	1430 —	1430 —	1430 —	1430 —
Marco germanico	184,51	184,51	184,50	184,51	—	184,50	184,49	184,51	184,51	184,50
Scellino austriaco	25,5050	25,505	25,50	25,5050	—	25,50	25,5075	25,5050	25,50	25,50
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,64	21,70	—	21,70	21,66	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1560	9,156	9,16	9,1560	—	9,15	9,1570	9,1560	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,94	1,9350	—	1,93	1,9325	1,9350	1,93	1,90

Media dei titoli del 14 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
» 5 % (Ricostruzione)	92,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,775
» 5 % (Beni esteri)	92,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,45
» 5,50 % » » 1968-83	96,575
» 5,50 % » » 1969-84	97,45
» 6 % » » 1970-85	98,90
» 6 % » » 1971-86	97,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1972

Dollaro USA	581,025
Dollaro canadese	591,275
Franco svizzero	154,855
Corona danese	83,68
Corona norvegese	89,47
Corona svedese	123,035
Fiorino olandese	183,205
Franco belga	13,264
Franco francese	116,225
Lira sterlina	1430 —
Marco germanico	184,50
Scellino austriaco	25,506
Escudo portoghese	21,68
Peseta spagnola	9,156
Yen giapponese	1,934

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 895/72, n. 908/72, n. 913/72, n. 924/72, n. 935/72, n. 946/72, n. 952/72, n. 967/72, n. 993/72, n. 1010/72, n. 1021/72, n. 1039/72, n. 1047/72, n. 1057/72, n. 1066/72, n. 1080/72, n. 1090/72 e n. 1101/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-5-1972	3-5-1972	4-5-1972	5-5-1972	6-5-1972	9/10-5-1972	11/15-5-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	37.981,25	37.981,25	37.981,25	37.981,25	37.981,25	41.193,75	41.193,75
10.01-B	15,18	Frumento duro	41.262,50 (*a*) (*e*)	41.262,50 (*a*) (*e*)	41.262,50 (*a*) (*e*)	41.262,50 (*a*) (*e*)	41.262,50 (*a*) (*e*)	44.618,75 (*a*) (*e*)	44.618,75 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	34.112,50 (*f*)	34.112,50 (*f*)	34.112,50 (*f*)	34.112,50 (*f*)	34.112,50 (*f*)	36.675,00 (*f*)	36.675,00 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	30.268,75 (*b*)	29.612,50 (*b*)	29.612,50 (*b*)	29.612,50 (*b*)	29.612,50 (*b*)	32.500,00 (*b*)	32.500,00 (*f*)
10.04	01,04	Avena	29.818,75 (*b*)	29.818,75 (*b*)	31.225,00 (*b*)	31.225,00 (*b*)	32.162,50 (*b*)	34.768,75 (*b*)	34.768,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	2.150,00	1.525,00	900,00	zero	4.331,25	4.331,25
10.07-B	04	Miglio	16.837,50 (*b*)	16.837,50 (*b*)	16.837,50 (*b*)	16.837,50 (*b*)	16.837,50 (*b*)	20.125,00 (*b*)	20.700,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	25.975,00 (*b*)	25.975,00 (*b*)	25.975,00 (*b*)	25.975,00 (*b*)	25.975,00 (*b*)	29.106,25 (*b*)	29.106,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	64.112,50	64.112,50	64.112,50	64.112,50	64.112,50	67.787,50	67.787,50
11.01-B	05	Farine di segala	54.312,50	54.312,50	54.312,50	54.312,50	54.312,50	57.900,00	57.900,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	69.925,00	69.925,00	69.925,00	69.925,00	69.925,00	75.125,00	75.125,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	72.543,75	72.543,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16-5-1972	17/18-5-1972	19-5-1972	20/23-5-1972	24/29-5-1972	30/31-5-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	41.193,75	41.193,75	41.193,75	41.193,75	41.193,75	41.193,75
10.01-B	15,18	Frumento duro	45.200,00 (*a*) (*e*)	45.200,00 (*a*) (*e*)	45.200,00 (*a*) (*e*)	45.200,00 (*a*) (*e*)	45.200,00 (*a*) (*e*)	45.200,00 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	36.675,00 (*f*)	36.675,00 (*f*)	36.675,00 (*f*)	36.675,00 (*f*)	36.675,00 (*f*)	36.675,00 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	32.500,00 (*b*)	32.500,00 (*b*)	32.500,00 (*b*)	32.500,00 (*b*)	32.500,00 (*b*)	32.500,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	34.768,75 (*b*)	34.768,75 (*b*)	34.768,75 (*b*)	34.768,75 (*b*)	34.768,75 (*b*)	34.768,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)	29.443,75 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.912,50	4.912,50
10.07-B	04	Miglio	20.700,00 (*b*)	20.700,00 (*b*)	20.700,00 (*b*)	20.700,00 (*b*)	20.700,00 (*b*)	20.700,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	29.106,25 (*b*)	29.681,25 (*b*)	29.681,25 (*b*)	29.681,25 (*b*)	29.681,25 (*b*)	30.831,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	67.787,50	67.787,50	67.787,50	67.787,50	67.787,50	67.787,50
11.01-B	05	Farine di segala	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	76.025,00	76.025,00	76.475,00	76.025,00	76.025,00	76.025,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	72.543,75	72.543,75	72.543,75	72.543,75	72.543,75	72.543,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica.

(*e*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*f*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(8802)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico nel fabbricato destinato a « mercato ortofrutticolo coperto » di Longarone.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per le esecuzioni delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio destinato a mercato ortofrutticolo coperto di Longarone.

Descrizione dell'opera

N. 4 coppie di mosaici specularmente eguali da collocare nelle pareti laterali dei due portali d'ingresso che misurano ciascuno m. 2,35 x 2,35 destinando una coppia di mosaici a ciascun portale con tema libero in rapporto alla destinazione dell'edificio. L'artista è libero di stabilire i contorni e le dimensioni delle opere che comunque dovranno risultare perfettamente inserite nell'insieme architettonico. L'artista dovrà presentare disegni in scala opportuna rappresentanti le sezioni verticali dei due portali con l'indicazione delle posizioni che verranno ad assumere i mosaici nelle pareti laterali. E' richiesto inoltre un particolare al vero di cm. 40 x 50 eseguito con i materiali che saranno utilizzati nella realizzazione dell'opera. Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo di ogni opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione:

«Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio destinato a mercato ortofrutticolo coperto di Longarone».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera d'impegno.

Il compenso è determinato in L. 3.000.000.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti e imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulterà al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8, il compenso offerto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza l'amministrazione non risponde degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti saranno ritirati a cura e spese del vincitore per lo sviluppo dell'opera ad esso affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Belluno potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Addì, 3 luglio 1972

Il Vice provveditore

OGGETTO: *Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione dell'edificio sede del mercato ortofrutticolo coperto di Longarone.*

Il sottoscritto si obbliga con la presente lettera di impegno ad eseguire l'opera nell'edificio in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dalla amministrazione per il prezzo di L. 3.000.000.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di giorni novanta dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 10.000 (lire diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre, di accettare le seguenti modalità di pagamento, e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50 % (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione dell'opera nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera collocata in sito.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il signor provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, dell'esecuzione avvenuta in studio dell'opera, e ciò perchè lo stesso signor provveditore dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla collocazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

Addì,

L'artista esecutore

(9101)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico nel fabbricato destinato a « ufficio postale » di Longarone.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per le esecuzioni delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio sede dell'ufficio postale di Longarone (Belluno).

Descrizione dell'opera

Graffito policromo in cemento od eventuali altri materiali di m. 5,75 × 4,50 di altezza, da collocare nel salone di attesa sulla parete a sinistra dell'ingresso dell'ufficio postale, con tema libero in rapporto alla destinazione dell'edificio.

L'artista dovrà presentare un bozzetto in scala 1:5 a colori su cartone e un particolare al vero nel materiale prescelto di dimensioni di m. 1 × 0,50.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo di ogni opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione: «Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio sede dell'ufficio postale di Longarone».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera d'impegno.

Il compenso è determinato in L. 2.700.000.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti e imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulterà al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8, il compenso offerto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza l'amministrazione non risponde degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto sarà ritirato a cura e spese del vincitore per lo sviluppo dell'opera ad esso affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica dell'opera prescelta controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Belluno potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Addì, 3 luglio 1972

Il Vice provveditore

OGGETTO: *Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione dell'edificio adibito a ufficio poste e telegrafi di Longarone.*

Il sottoscritto si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire l'opera nell'edificio in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dalla amministrazione per il prezzo di L. 2.700.000.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di sessanta giorni dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 10.000 (lire diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre, di accettare le seguenti modalità di pagamento, e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50 % (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione dell'opera nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera collocata in sito.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il signor provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, dell'esecuzione avvenuta in studio dell'opera, e ciò perchè lo stesso signor provveditore dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla collocazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

Addì, . .

L'artista esecutore

. . . .

(9102)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico per la nuova scuola media di Dosson in comune di Casier.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per le esecuzioni delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio nuova scuola media nel comune di Casier località Dosson.

Descrizione delle opere

Opera 1ª. — Fornitura di robusta ringhiera artistica in ferro massiccio plasticamente forgiato e patinato, per lo scalone e per il ballatoio interno dell'atrio principale della scuola (sviluppo 45 ml. circa). L'opera dovrà essere fornita completa di ogni accessorio per la posa in opera, ad esclusione del corrimano in legno, del quale peraltro dovrà essere fornito il disegno.

L'artista dovrà presentare disegni dell'insieme e dei particolari dell'opera in scala 1 : 5. E' richiesto inoltre un particolare dell'altezza di cm. 95 e di larghezza sufficiente a contenere i particolari compositivi dell'opera.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Opera 2ª. — Composizione a soggetto libero, con inserimento del nome della scuola, da porsi sul pannello in muratura della parete laterale all'ingresso principale.

L'opera dovrà essere realizzata in metallo modellato nelle dimensioni di circa mq. 1.

L'artista dovrà presentare disegni dell'insieme e dei particolari dell'opera in scala 1 3. E' richiesto inoltre un particolare a vero nel metallo prescelto in scala 1 : 5. Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito della opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse nonchè gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere, e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo di ogni opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione:

«Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio della scuola media del comune di Casier, località Dosson. — (Opera n. .).

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera d'impegno.

I compensi sono come appresso fissati:

Opera 1ª: L. 2.250.000 (lire duemilioniduecentocinquantamila).

Opera 2ª: L. 520.000 (lire cinquecentoventimila).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti e imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati per ogni singolo tipo delle opere, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente, per ogni opera messa a concorso, vincitore l'elaborato che nella graduatoria in merito risulti al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, dei soli autori delle opere dichiarate vincenti.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo articolo 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza l'amministrazione non risponde degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti saranno ritirati a cura e spese dei vincitori per lo sviluppo dell'opera ad essi affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Treviso potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Addì, 3 luglio 1972

Il Vice provveditore

OGGETTO: *Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione della nuova scuola media del comune di Casier località Dosson.*

Opera n.

Il sottoscritto ... si obbliga con la presente lettera di impegno, ad eseguire le opere (indicare quali delle opere di cui ai nn. 1, 2, del bando di concorso) nell'edificio in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dalla amministrazione per il prezzo offerto dalla amministrazione stessa.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di sessanta giorni dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 10.000 (lire diecimila) per ogni giorno di ritardo.

per le opere n. 1, 2, del bando di concorso viene fissato il termine di mesi uno.

Dichiara inoltre, di accettare le seguenti modalità di pagamento, e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50 % (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione dell'opera nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera collocata in sito.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il signor provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, dell'esecuzione avvenuta in studio dell'opera, e ciò perchè lo stesso signor provveditore dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla collocazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

Addì,

L'artista esecutore

(9103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a quattro posti di custode, fattorino e autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sopracitato che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali sono disponibili quattro posti di custode, fattorino e autista, così determinati: posti in organico settecentoventi; posti effettivamente coperti, compresi i soprannumerari e gli appartenenti alle categorie dell'obbligo già assunti, cinquecentodiciannove; posti riservati al concorso pubblico recentemente espletato centosessanta; riservati alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e alla legge 28 agosto 1970, n. 622, posti trentasette; posti disponibili quattro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di custode, fattorino e autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza a personale di ruolo di corrispondente carriera ausiliaria di altra amministrazione statale, o di altri ruoli di carriera ausiliaria della pubblica istruzione, per almeno cinque anni;

b) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria o aver conseguito la licenza della 5ª elementare in base alle precedenti disposizioni.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, redatti su carta legale, debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III Piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III Piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico su carta legale rilasciato dal medico provinciale ovvero, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato sia sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) originale titolo di studio, in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia la garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) copia dello stato di servizio civile su carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre 20 punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli:

1) servizi comunque prestati, con regolare autorizzazione, nelle biblioteche pubbliche statali aperte al pubblico e nelle soprintendenze ai beni librari con le mansioni proprie della carriera ausiliaria;

2) idoneità in precedenti concorsi della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali; autorizzazione alla guida di veicoli a motore;

3) servizi comunque prestati nell'amministrazione statale con mansioni proprie della carriera ausiliaria e idoneità in concorsi per la carriera ausiliaria banditi dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Graduatora del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nelle valutazioni dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessivi non inferiore a 30 su 60.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a custode, fattorino o autista nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Ai vincitori del concorso i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati nelle città sedi di biblioteche pubbliche statali o di soprintendenze ai beni librari con esclusione delle sedi di Roma e di Napoli, ed impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1972
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 197

Schema di domanda su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III
Piazza Marconi, 25 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a provincia di il residente a (provincia di .) via n: cap. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a quattro posti di custode, fattorino e autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali.

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno cinque anni.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli valutabili. di cui agli articoli 2 e 6 del bando di concorso:

1)
2) ecc.

lì

Firma .

(9133)

Concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di aiutante nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampiamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sopracitato che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali sono disponibili sessanta posti di dattilografo e distributore, così determinati: posti in organico settecento; posti effettivamente coperti, compresi i soprannumerari e gli appartenenti alle categorie dell'obbligo già assunti, cinquecentosettantuno; posti riservati al concorso pubblico in via di espletamento quarantacinque; posti riservati alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 28 agosto 1970, n. 622, ventiquattro; posti disponibili sessanta, di cui ventisette destinati ai dattilografi e trentatre destinati ai distributori; detratti dieci posti (un sesto, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) posti quarantaquattro, di cui diciotto destinati ai dattilografi e ventisei ai distributori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di aiutante nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, di cui diciotto posti destinati ai dattilografi e ventisei posti destinati ai distributori.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza a personale di ruolo di corrispondente carriera esecutiva di altra amministrazione statale, o di altri ruoli di carriera esecutiva della pubblica istruzione per almeno cinque anni, con le qualifiche o le mansioni rispettivamente di dattilografo per l'aliquota dei posti riservati ai dattilografi e di coadiutori per l'aliquota dei posti riservati ai distributori;

b) possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, redatti su carta legale, debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III Piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III Piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare dal quale risulti l'idoneità fisica

ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) diploma originale di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente: in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) copia dello stato di servizio civile, in bollo, rilasciato dalla amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.
Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre venti punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli:

1) servizi comunque prestati, con regolare autorizzazione, nelle biblioteche pubbliche aperte al pubblico o nelle soprintendenze ai beni librari con le mansioni proprie della carriera esecutiva;

2) idoneità in precedenti concorsi della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali; diploma di dattilografia o steno-dattilografia rilasciato da istituti d'istruzione statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione;

3) servizi comunque prestati nell'amministrazione statale con mansioni proprie della carriera esecutiva e idoneità in concorsi per la carriera esecutiva banditi dall'amministrazione dello Stato.

Art. 7.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sara formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessiva non inferiore a 30 su 60.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina ad aiutante (dattilografo o distributore) del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 della decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.
Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati nelle città sedi di biblioteche pubbliche statali o di soprintendenze ai beni librari, con esclusione delle sedi di Roma e di Napoli ed impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1972
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 196

Schema della domanda su carta da bollo.

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III
Piazza Marconi, 25 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. cap. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a posti di aiutante (dattilografo o distributore) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno cinque anni.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli valutabili di cui agli articoli 2 e 6 del bando di concorso:

1)
2)
ecc.

li

Firma

(9135)

Concorso, per titoli, a diciassette posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai

delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'amministrazione centrale ed uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sopracitato che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale di operaio qualificato del ruolo degli operai dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono disponibili diciassette posti, così determinati: posti in organico trentacinque; posti coperti tredici; posti da riservare alle categorie di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 agosto 1970, n. 622, cinque; posti disponibili diciassette, di cui un falegname, un meccanico e quindici legatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a diciassette posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, di cui un posto per falegname, un posto per meccanico e quindici per legatore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza a personale di ruolo di corrispondente carriera di altra amministrazione statale, o di altri ruoli di corrispondente carriera del Ministero della Pubblica Istruzione, da almeno 5 anni, con mansioni proprie della qualifica cui il candidato aspira;

b) aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria o aver conseguito la licenza della 5ª elementare in base alle precedenti disposizioni.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 redatti su carta legale, debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III Piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur. Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III Piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) originale titolo di studio di cui al precedente art. 2; presentazione di un certificato provvisorio, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il titolo originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) copia dello stato di servizio civile in bollo, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre 20 punti complessivi, per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli:

1) servizi comunque prestati nell'Istituto di patologia del libro, con regolare autorizzazione, con le mansioni proprie della specialità per la quale il candidato intende concorrere;

2) idoneità in precedenti concorsi per l'Istituto di patologia del libro nella specialità per la quale il candidato intende concorrere;

3) lavori di particolare rilievo effettuati presso un Istituto pubblico nel campo della specialità per la quale il candidato intende concorrere, attestati dal direttore dell'istituto stesso.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessiva non inferiore a 30 su 60.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina ad operaio qualificato (falegname, meccanico, legatore) del personale operaio dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dello art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.
Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati presso l'Istituto di patologia del libro e i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, già in funzione o da istituire, e impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972.
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 255.

Schema della domanda su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III
Piazza Marconi, 25 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. cap. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a diciassette posti di operaio qualificato nel ruolo del personale operaio dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro per la specialità

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle sedi che saranno stabilite dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno 5 anni.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli valutabili di cui agli articoli 2 e 6:

1)
2)

lì

Firma

(9134)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2561 del 5 maggio 1972 con cui venivano nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Visto che le ostetriche La Rotonda Francesca, Turillo Maria Marcella e Cassano Anna Maria hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che occorre procedere alla nomina di altre idonee, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Cassano Anna Maria: Stornara;
2) Ferrarese Margherita: Carpino;
3) Bernardini Anna Maria: Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 3 luglio 1972

Il medico provinciale: CRUPI

(9209)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1972, n. **2.**

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 22 *aprile* 1972)

(8186)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1972, n. **3.**

Provvedimenti urgenti e transitori per l'assunzione delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 15 ottobre 1972 le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 3, 4, 5, 6 e con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11 sono esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal suo presidente, secondo le competenze previste dallo statuto regionale.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente le funzioni già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri sono rispettivamente esercitate dal presidente della Giunta e dagli assessori nei settori di rispettiva competenza.

La giunta è collegialmente responsabile di fronte al Consiglio.

Art. 3.

Gli organi periferici dello Stato trasferiti alla Regione sono autorizzati a continuare le attività di loro competenza, secondo le leggi vigenti in quanto applicabili.

Tali organi e i loro dirigenti esercitano le funzioni sotto la direzione della Giunta e del suo presidente.

Art. 4.

Contro gli atti degli organi previsti dal precedente art. 3 è ammesso ricorso ai presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 35 dello statuto.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Dato a Catanzaro, addì 20 maggio 1972

GUARASCI

(8185)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.